

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA



Regione Umbria

---

SERIE GENERALE

PERUGIA - 25 novembre 2015

---

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

---

PARTE PRIMA

Sezione II

**PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2015, n. 598. **Atto di ricognizione delle norme contenute nella legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 per la redazione del quadro conoscitivo, del documento programmatico e le modalità di partecipazione alle conferenze di copianificazione, istituzionale e di servizi di cui all'art. 32, comma 6 e di applicazione di altre disposizioni della L.R. 1/2015. Revoca della D.G.R. n. 2187 del 22 dicembre 2005. (Come modificata e integrata dalla D.G.R. 1311 del 9 novembre 2015).**

## PARTE PRIMA

## Sezione II

## PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2015, n. 598. **Atto di ricognizione delle norme contenute nella legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 per la redazione del quadro conoscitivo, del documento programmatico e le modalità di partecipazione alle conferenze di copianificazione, istituzionale e di servizi di cui all'art. 32, comma 6 e di applicazione di altre disposizioni della L.R. 1/2015. Revoca della D.G.R. n. 2187 del 22 dicembre 2005.** (Come modificata e integrata dalla D.G.R. 1311 del 9 novembre 2015).

## LA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

## DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di effettuare la seguente ricognizione degli adempimenti:

**A) ADEMPIMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 23 E 24 DELLA L.R. 1/2015 (Sistema delle conoscenze e delle valutazioni - Documento programmatico)**

1. di assegnare al Servizio Urbanistica, centri storici espropriazioni, di seguito denominato Servizio regionale competente, gli adempimenti previsti dall'art. 23, commi 3, 5 e 6 della L.R. 1/2015 e la responsabilità del procedimento, per la trasmissione al Comune dei dati e degli elementi a disposizione della Regione, tramite PEC o altra modalità informatica, nonché per partecipare alla eventuale conferenza di servizi convocata dal Comune con le modalità di cui all'art. 32 della L.R. n. 8/2011;

2. di stabilire che i dati e gli elementi utili da trasmettere al Comune precedente, ai fini di quanto previsto all'art. 23, commi 3, 5 e 6 della L.R. 1/2015, su specifica indicazione delle Direzioni e Servizi competenti, devono essere reperiti avvalendosi degli atti di programmazione regionale, degli atti di attuazione della programmazione della Comunità Economica Europea, degli strumenti di programmazione negoziata, degli accordi di programma, degli atti normativi e di indirizzo emanati in materia di governo del territorio, nonché dei piani di settore, anche con l'eventuale convocazione da parte del Servizio regionale competente, di una conferenza interna ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 8/2011;

3. di dare atto che i Comuni possono consultare e acquisire le cartografie di base e tematiche a fini della elaborazione del PRG e dei piani attuativi in formato numerico georeferenziato, con le modalità stabilite dall'art. 33 della L.R. 1/2015 nonché con altre modalità stabilite dalla Giunta regionale;

4. di trasmettere al Comune, contestualmente ai dati ed elementi di cui ai punti 2. e 3., anche le notizie concernenti interventi e procedure di vincolo, di competenza regionale, eventualmente avviati sul territorio del comune interessato;

5. di stabilire che entro 5 giorni dall'acquisizione al protocollo della richiesta di atti o dalla convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 23, comma 5 della L.R. 1/2015, il Servizio regionale competente provvederà a richiedere, tramite PEC o altra modalità informatica, ai servizi interessati delle Direzioni regionali, anche tramite la conferenza interna di cui all'art. 37 della L.R. n. 8/2011, i dati e gli elementi di competenza, per ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 23, commi 3, 5 e 6 o per formulare le valutazioni e proposte sul documento programmatico di cui all'art. 24, commi 3 e 4 della L.R. 1/2015;

6. di stabilire, inoltre, che le Direzioni e Servizi suddetti debbano comunque far pervenire tramite PEC o altra modalità informatica al Servizio regionale competente, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, i dati e gli elementi necessari che saranno trasmessi al Comune con le stesse modalità di cui sopra o comunicati in sede di conferenza di servizi. La comunicazione al Comune è effettuata con nota del dirigente nel caso degli adempimenti di cui all'art. 23, commi 3, 5 e 6 e con specifica determinazione del medesimo, nel caso di valutazioni e proposte sul documento programmatico di cui all'articolo 24 commi 3 e 4 della L.R. 1/2015, contenenti anche l'eventuale indicazione delle modalità per la acquisizione dei dati in via informatizzata;

7. il Comune redige il rapporto preliminare di cui all'articolo 23, comma 6 della L.R. 1/2015 sulla base del quadro conoscitivo e del bilancio urbanistico - ambientale. Il rapporto preliminare costituisce il supporto per il profilo ambientale degli indirizzi e obiettivi contenuti nel documento programmatico di cui all'articolo 24;

8. i Servizi regionali competenti in ordine alle tematiche ambientali, partecipano direttamente, con l'Autorità competente per la VAS, alla prima fase del processo di VAS (fase della Consultazione preliminare sul Rapporto preliminare ambientale), fornendo i propri contributi nell'ambito dei lavori della Conferenza preliminare di VAS e delle altre attività conseguenti, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 12/2010. A tal fine il Comune, in base alle disposizioni

procedurali della D.G.R. 423/2013 - Allegato A - Paragrafo 5.2, è tenuto ad approvare il Rapporto preliminare di cui al comma 6 dell'art. 23 e con lo stesso provvedimento ad esplicitare l'individuazione del Soggetto che svolge il ruolo di Autorità competente per la VAS come indicato all'art. 241 della L.R. 1/2015. Il provvedimento suddetto è trasmesso all'Autorità competente per la VAS al fine di avviare la fase della consultazione preliminare che si conclude nei trenta giorni di partecipazione sul Documento programmatico, previsti all'articolo 24, comma 4 della stessa L.R. 1/2015. Ciò al fine di consentire la massima partecipazione ed il ricevimento di contributi ed elementi conoscitivi utili ai fini ambientali in tutta la fase di formazione iniziale del piano urbanistico, comunque nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 240, comma 2 della L.R. 1/2015;

9. ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. 1/2015 tutta la documentazione prodotta dal Comune nelle fasi di formazione del Piano, tra cui bilancio urbanistico, quadro conoscitivo e rapporto preliminare è resa disponibile per la consultazione con modalità informatiche ed in ogni caso attraverso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. A tutti i Soggetti coinvolti nel procedimento di formazione del piano e del processo di VAS il Comune provvede a comunicare l'indirizzo per accedere all'apposito spazio dedicato del proprio sito web istituzionale;

**B) ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 25 DELLA L.R. 1/2015 (Conferenza di copianificazione per la formazione del PRG e sue varianti):**

1. di assegnare al Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni gli adempimenti previsti all'art. 25 della L.R. 1/2015 e la responsabilità del procedimento ai fini della conferenza di copianificazione da effettuare con le modalità di cui ai punti successivi;

2. ai fini della partecipazione alla conferenza, per quanto previsto al comma 2 dell'art. 25, la Regione è rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

3. di stabilire che il rappresentante della Regione, sentita anche l'Autorità competente per la VAS, può presentare, ai fini della conferenza di copianificazione, proposte scritte e memorie anche per mezzo di dichiarazioni a verbale ai fini dell'eventuale stipula dell'accordo preliminare di copianificazione e dell'adozione del PRG;

4. nel caso in cui dai lavori della conferenza di copianificazione emergano proposte di adeguamento della pianificazione sovracomunale, anche per quanto previsto all'art. 264, comma 11 della L.R. 1/2015 o finalizzate all'aggiornamento delle infrastrutture e servizi, il rappresentante della Regione, prima della sottoscrizione del verbale di cui al comma 5 dell'art. 25, o comunque prima che l'accordo preliminare di copianificazione venga sottoscritto ne da specifica informativa alla Giunta regionale al fine di definire specifiche indicazioni in proposito;

5. l'accordo preliminare di copianificazione sottoscritto dal rappresentante della Regione, è assentito con apposita deliberazione della Giunta regionale ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 26 della L.R. 1/2015;

**B.1) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VAS AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DELLA L.R. 1/2015 (Adozione della parte strutturale del PRG):**

1. l'avviso da pubblicare nel BUR ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della L.R. 1/2015, deve dare evidenza anche delle specifiche relative alla consultazione del pubblico ai fini della VAS come riportate all'Allegato VI della D.G.R. 423/2013;

2. ai sensi del comma 7, dell'art. 28 della L.R. 1/2015, il Comune delibera sulle osservazioni pervenute, in raccordo con il parere motivato, reso dalla Autorità competente ai fini della VAS.

**C) ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 29 DELLA L.R. 1/2015 (Conferenza istituzionale per la formazione del PRG e sue varianti)**

1. di assegnare al Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni gli adempimenti previsti all'art. 29 della L.R. 1/2015 e la responsabilità del procedimento ai fini della conferenza istituzionale da effettuare con le modalità di cui ai punti successivi;

2. ai fini della partecipazione alla conferenza, per quanto previsto al comma 5 dell'art. 29 la Regione è rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

3. di stabilire che il rappresentante della Regione partecipa ai lavori della conferenza istituzionale per quanto di competenza, fermo restando che ogni determinazione sui contenuti del PRG, sui quali si esprime la conferenza, è conseguente esclusivamente alla istruttoria della Provincia di cui al comma 2 dell'art. 29. La conferenza decide anche eventuali modifiche da apportare al PRG, all'accordo preliminare di copianificazione, nonché sull'eventuale adeguamento della pianificazione sovracomunale comunque finalizzate all'aggiornamento delle infrastrutture e servizi;

4. nel caso in cui la conferenza istituzionale si concluda con la proposta di adeguamento della pianificazione sovracomunale o per quanto previsto all'art. 264, comma 11 della L.R. 1/2015, anche diversa rispetto a quella contenuta nell'eventuale accordo preliminare di copianificazione già sottoscritto, prima della sottoscrizione dell'accordo definitivo di cui al comma 7 dell'art. 29 ne dà specifica informativa alla Giunta regionale, al fine di definire indicazioni in proposito;

5. gli adeguamenti della pianificazione sovracomunale, definiti in sede di conferenza istituzionale dal rappresentante della Regione, devono essere ratificati con apposita decisione del competente organo regionale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'accordo definitivo trasmesso alla Regione da parte della Provincia, così come stabilito all'art. 29, comma 8 della L.R. 1/2015. Decorso inutilmente tale termine si intende non ratificata la modifica di detti piani;

6. la determinazione per l'eventuale convocazione della conferenza istituzionale nei casi previsti all'art. 32, comma 3 della L.R. n. 1/2015 è di esclusiva competenza della provincia. Alla conferenza, partecipano tutti i soggetti di cui all'art. 25, comma 1, della L.R. 1/2015.

**D) ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 14 BIS DELLA LEGGE 241/1990 (Conferenza di servizi preliminare per le varianti art. 32 comma 6 L.R. 1/2015)**

1. di assegnare al Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni gli adempimenti previsti all'art. 14 bis della legge n. 241/1990 e la responsabilità del procedimento ai fini della conferenza di servizi preliminare;

2. ai fini della conferenza suddetta, la Regione è rappresentata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni o suo delegato anche previa convocazione della conferenza interna di cui all'art. 37 della L.R. n. 8/2011;

**E) ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 10 DELLA L.R. 1/2015 PER LE VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI APPROVATI IN BASE ALLA NORMATIVA PREVIGENTE LA L.R. 21 OTTOBRE 1997, N. 31.**

1. di stabilire che alla conferenza istituzionale di cui all'art. 29 della L.R. 1/2015, la Regione è rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che deve sottoscrivere l'apposito verbale redatto a cura della Provincia sugli esiti della conferenza istituzionale medesima, esclusivamente sulla base delle verifiche e dell'istruttoria effettuata dalla Provincia sui contenuti del PRG, in base a quanto indicato al comma 3 dell'art. 29 medesimo.

2. di precisare che la condizione prevista per la redazione delle varianti di cui all'art. 32, comma 10 della L.R. 1/2015, in base alla quale le stesse varianti non debbano incrementare "la capacità edificatoria dello strumento urbanistico generale vigente", deve intendersi riferita agli indici di utilizzazione territoriali o fondiari e quindi alle previsioni del piano in termini di volumetria o superficie utile coperta, che debbono essere pertanto compensati tra insediamenti aventi le stesse caratteristiche di destinazione (residenziale o produttiva/servizi). Per tali varianti non si applica quanto disposto all'art. 95, comma 3 della L.R. 1/2015, in quanto la relativa disciplina è prevista per la redazione del PRG, parte strutturale e operativa e relative varianti.

**F) ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 6 E 212 COMMA 3 DELLA L.R. 1/2015 PER LE VARIANTI URBANISTICHE COMUNALI**

1. di assegnare al Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni gli adempimenti e la responsabilità del procedimento ai fini delle conferenze di servizi previste dall'art. 32 comma 6 e 212 comma 3 della L.R. 1/2015, che assolvono anche alle funzioni previste dagli artt. 23, 24, 25 e 29 della stessa legge per le conferenze di copianificazione e le conferenze istituzionali;

2. ai fini della partecipazione alle conferenze di cui sopra, la Regione è rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;

3. di stabilire che, per gli adempimenti previsti all'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010, il rappresentante della Regione partecipa ai lavori delle conferenze di servizi su istruttoria del competente Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni, espressa a mezzo di determinazione dirigenziale, anche previa convocazione della conferenza interna di cui all'art. 37 della L.R. n. 8/2011. La conferenza decide anche sull'eventuale adeguamento della pianificazione sovracomunale, o per quanto previsto all'art. 264, comma 11 della L.R. 1/2015, nonché per l'aggiornamento delle infrastrutture e servizi. I provvedimenti in materia paesaggistica sono di competenza della Provincia con le modalità di cui al successivo **lettera G punto 3)**, fino all'approvazione del PPR nonchè dell'Ente competente e della Soprintendenza per quanto riguarda il progetto edilizio;

4. nel caso in cui le conferenze di servizi comportano la proposta di adeguamento della pianificazione sovracomunale o anche per quanto previsto all'art. 264 commi 11 e 12, il rappresentante della Regione acquisisce l'assenso con apposita deliberazione della Giunta regionale, valido anche ai fini di quanto previsto all'art. 29, comma 8 della L.R. 1/2015;

5. nel caso in cui a seguito del deposito e pubblicazione degli atti della variante urbanistica, come previsto all'art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015, non sono state presentate osservazioni e non vi siano ulteriori elementi da acquisire o valutare, il Comune approva la variante senza la necessità di convocare ulteriore seduta della conferenza di servizi, sempreché sia stato acquisito nelle forme di cui al successivo paragrafo F.1 l'assenso in materia paesaggistica;

6. L'eventuale modifica della destinazione d'uso di attività produttive o per servizi, insediate con il procedimento di variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, che non sono poste in continuità con gli insediamenti esistenti come previsto dall'art. 95, comma 2, let. a) della L.R. 1/2015, deve essere effettuata attuando il procedimento di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 e art. 32, comma 6 della L.R. 1/2015 o con variante ordinaria al PRG strutturale;

**F.1) ACQUISIZIONE DI PARERI, AUTORIZZAZIONI E ASSENSI CON LE PROCEDURE DI CONFERENZE DI SERVIZI - AI SENSI DEGLI ARTT. 14 TER E 14 QUATER DELLA L. 241/1990 E DEL TITOLO I, CAPO VII DELLA L.R. 8/2011.**

1. In sede di procedure di conferenza di servizi, anche per gli adempimenti di cui al precedente paragrafo F), i comuni sono tenuti ad applicare le disposizioni che seguono;

a) l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal R.R. 2/2015 e dalla D.G.R. n. 304/2015 o da altre normative e disposizioni comporta l'irricevibilità della domanda ai sensi dell'art. 56, comma 2, 123, comma 3, e 125, comma 3 della L.R. 1/2015;

b) la legge regionale n. 8/2011 detta specifiche norme sulla disciplina della conferenza di servizi e sulla tempistica delle decisioni da assumere; i lavori della conferenza non possono superare i trenta giorni, fatte salve le ipotesi circoscritte elencate all'art. 33 della stessa legge e qualora sia stata richiesta documentazione integrativa ai proponenti, la stessa deve essere fornita entro 10 giorni decorsi i quali la conferenza deve proseguire e concludere i lavori. Il termine massimo dei lavori della conferenza è definito all'avvio della stessa conferenza ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 ter della L. 241/1990 che comunque non può eccedere i trenta giorni previsti all'art. 33 della L.R. 8/2011;

c) ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge predetta, alla conferenza di servizi partecipa un solo rappresentante per ogni amministrazione convocata legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione di appartenenza;

d) ai sensi dell'art. 14 ter, comma 4, della legge 241/90, nel caso di procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA e del procedimento di VIA, la sospensione dei lavori della conferenza non può superare novanta giorni. Se la VIA non interviene nel termine suddetto, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto che può essere prorogato di altri trenta giorni qualora, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, siano necessari approfondimenti istruttori;

e) analogamente ai procedimenti di cui alla precedente lettera d), ai sensi dell'articolo 239 della L.R. 1/2015 e degli articoli 5 e 9 della L.R. 12/2010, per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS la sospensione dei lavori della conferenza non può superare trenta giorni e nel caso di procedura di VAS la sospensione non può superare novanta giorni. Decorsi i termini suddetti l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi. Ai sensi dell'art. 32, comma 6 della L.R. 1/2015 i tempi di deposito e pubblicazione delle varianti urbanistiche sono ridotti della metà, anche per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS;

f) Ai sensi dell'art. 239, comma 7 della L.R. 1/2015, nei procedimenti attraverso conferenza di servizi di cui all'articolo 32, comma 6, compresi quelli in applicazione del D.P.R. 160/2010, nonché per i progetti di opere di cui all'articolo 212, e nei procedimenti di cui alla L.R. 2/2000 che comportano variante urbanistica, qualora ricorrono le condizioni per l'applicazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del procedimento di VIA, gli adempimenti in materia sia di verifica di assoggettabilità a VAS che di VAS sono effettuati nell'ambito dei corrispondenti procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA;

g) ai sensi dell'art. 14 ter, della legge 241/90, in caso di opera o attività sottoposta ad autorizzazione paesaggistica, al fine di adempiere a quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, che recita *"I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Sopsintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali"*, la convocazione della conferenza di servizi dovrà prevedere espressamente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, della L.R. 8/2011, che entro 10 giorni dalla convocazione, salva diversa e motivata decisione in caso di particolare complessità dell'istruttoria e comunque entro venti giorni dalla convocazione stessa, il Sopsintendente possa esercitare la prerogativa di richiedere l'effettuazione della riunione in una data diversa. In tale caso l'amministrazione precedente ai sensi del comma 2, dell'art. 32, della stessa legge regionale, fissa una nuova data comunque entro e non oltre i quindici giorni successivi.

Il Sopsintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42, considerando acquisito l'assenso qualora, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione nel termine previsto dall'art. 146, comma 9 dello stesso d.lgs. 42/2004, decorrente dal giorno di convocazione della conferenza di servizi. La mancata espressione del suddetto assenso non inficia il procedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico generale, ove sussista l'assenso vincolante della Regione e la conferenza si esprime comunque anche sul progetto. Qualora non pervenga il parere in materia paesaggistica da parte della sopsintendenza prima dell'approvazione della variante da parte del Consiglio comunale anche se non sono pervenute osservazioni, è riconvocata la conferenza di servizi che prende atto della formazione del silenzio - assenso;

h) relativamente ai procedimenti riguardanti il rilascio dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) e dell'AUA (autorizzazione unica ambientale), si evidenzia che:

1) la procedura di rilascio dell'AIA è coordinata con il procedimento di VIA e di Verifica di assoggettabilità anche al fine di evitare l'eventuale duplicazione della necessaria documentazione e del rilascio di tale autorizzazione se ne dà atto nel provvedimento finale contenente anche le relative prescrizioni, come previsto dall'art. 14 della L.R. 12/2010;

2) l'AUA è acquisita in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 ter, della legge 241/90, considerando acquisito l'assenso qualora, l'ente preposto all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione.

i) La valutazione di incidenza ambientale di cui al DPR 357/1997 per le previsioni di variante che interessano i siti rete Natura 2000 è effettuata in sede di conferenza di servizi qualora non sia ricompresa nei procedimenti di VIA e di VAS di cui alle precedenti lettere d) ed e).

### **G) ADEMPIMENTI RELATIVI AL PTCP E IN MATERIA PAESAGGISTICA PER L'APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E LORO VARIANTI**

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 262 della L.R. 1/2015 *"Il PTCP approvato ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica) rimane comunque in vigore fino al conseguimento dell'efficacia del PTCP di cui al Titolo II, Capo III, con esclusione dei contenuti in contrasto o non previsti agli articoli 16 e 17 del presente TU, fatti salvi gli effetti del PST e del PPR."* Le valutazioni inerenti la conformità della pianificazione comunale rispetto al PTCP ed in materia paesaggistica, devono essere effettuate sulla base dei contenuti di tale piano previsti agli artt. 16 e 17.

Al riguardo, l'esame del PRG e relative varianti è effettuato, in particolare come previsto ai successivi punti:

1. per gli aspetti dimensionali e incrementativi del PRG si applica esclusivamente quanto disposto all'art. 95 comma 3 della L.R. 1/2015. Pertanto la Provincia, ai fini della conferenza istituzionale, valuta le previsioni incrementative previste dal Comune sulla base del bilancio urbanistico-ambientale di cui all'art. 23 della L.R. 1/2015 e degli elementi contenuti nel PRG, ai sensi dell'art. 21, comma 2, let. g) della stessa legge regionale e dell'art. 109, comma 1, lettera a), punto 3) del regolamento regionale n. 2/2015, per cui non sono più applicabili eventuali criteri dimensionali previsti dal PTCP.

Tenuto conto che alcuni PRG approvati successivamente al 13 novembre 1997 e ora in vigore contengono previsioni di insediamenti che eccedono il limite del 10% previsto dal suddetto art. 95, comma 3 della L.R. 1/2015, si ritiene che, ferme restando le possibili e auspicabili riduzioni delle previsioni in termini di superficie territoriale impe-

gnata, finalizzate alla riduzione del consumo di suolo, i comuni, in sede di eventuale variante della pianificazione in vigore possono confermare le previsioni senza effettuare incrementi di superficie territoriale, ma compensando quelle degli insediamenti già previsti dal PRG.

Le compensazioni debbono avvenire tra insediamenti che hanno caratteristiche di cui agli articoli 91, 94, 95, 96 e 97 del R.R. 2/2015 con la esclusione delle parti destinate a parchi urbani e territoriali e delle aree relative alla rete ecologica regionale e fatte salve le eccezioni previste all'art. 95, comma 3, ultimo periodo, della L.R. 1/2015;

2. gli aspetti di cui agli artt. 28 commi 10 e 11, 31 comma 2, 32 commi 7 e 10 relativi alla compatibilità geomorfologica, idraulica, idrogeologica e sismica del territorio, sono di competenza esclusiva del Comune secondo le modalità previste dalle normative di settore, eventualmente ricomprese anche nel PTCP nei limiti di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), punto 2, della L.R. 1/2015. Pertanto la Provincia, ai fini della conferenza istituzionale o delle conferenze di servizi acquisisce gli adempimenti e provvedimenti del Comune adottati ai sensi della normativa sopra indicata;

Relativamente ai criteri per la tutela e l'uso del territorio soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici, il PRG, parte strutturale recepisce quanto previsto all'art. 107 della L.R. 1/2015 e dai relativi piani di settore richiamati nello stesso articolo;

3. gli aspetti paesaggistici da valutare fino all'approvazione del PPR debbono essere relazionati ai contenuti del PTCP che contengono direttive, prescrizioni e criteri per la pianificazione in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 42/2004, alle norme paesaggistiche di cui al Titolo IV, Capo I, sezione II e agli artt. 94 e 96 della L.R. 1/2015.

4. la Valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997 per le previsioni che interessano i siti Rete Natura 2000 è di esclusiva competenza regionale;

5. l'esame del PRG e varianti, adottati prima dell'entrata in vigore della L.R. 1/2015 è effettuato sulla base delle disposizioni della stessa legge regionale e del regolamento regionale n. 2/2015. Di conseguenza la conferenza istituzionale si esprime sulla base delle nuove normative tenendo conto di quanto previsto all'art. 20 commi 5 e 6 della L.R. 1/2015. Il Comune, in sede di approvazione definitiva del PRG, parte strutturale, anche sulla base delle risultanze della Conferenza istituzionale, provvede a trasferire eventuali contenuti di competenza della parte operativa o del Regolamento comunale per l'attività edilizia;

6. per gli adempimenti previsti all'art. 264, comma 11, relativamente al Piano di Bacino stralcio per il Lago Trasi-meno - PS2:

a) per i PRG già adottati, la Provincia effettua l'esame, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. 1/2015, verificando l'ammissibilità della ridefinizione degli ambiti "F" degli insediamenti rispetto ai criteri stabiliti all'art. 264, comma 11 della stessa legge regionale. La Giunta regionale, ai fini della conferenza istituzionale, sulla base delle specifiche verifiche della Provincia di cui sopra, ridefinisce gli ambiti "F" del Piano di Bacino con le modalità previste alle precedenti lettera B), punto 4 e lettera C), punti 4 e 5;

b) per i nuovi PRG e varianti di cui all'art. 32, comma 1 della L.R. 1/2015, ove si renda necessaria la modifica degli ambiti "F" degli insediamenti, il Comune, prima dell'adozione promuove la conferenza di copianificazione di cui agli artt. 25 e 26 della stessa L.R. per consentire alla Giunta regionale di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 264, comma 11 della medesima L.R.;

c) nel caso di varianti ai sensi dell'art. 32, commi 2, 3, 4, 5, e 10 della L.R. 1/2015, ove si renda necessaria la modifica degli ambiti "F" degli insediamenti, il Comune convoca apposita conferenza di servizi con la Regione e la Provincia per consentire alla Giunta regionale di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 264, comma 11 della stessa L.R.;

7. il PRG, parte strutturale, recepisce l'intera disciplina regionale riferita allo "spazio rurale" come definito all'art. 88, comma 1, let. a) della L.R. 1/2015, per quanto previsto all'art. 243, comma 5 della stessa L.R. e all'art. 144, comma 2 del R.R. 2/2015. I Comuni, nel PRG, parte strutturale, possono esclusivamente attuare quanto previsto all'art. 89, commi 3 e 4 della L.R. 1/2015 e all'art. 21, comma 2 del R.R. 2/2015, limitatamente alle tipologie e ai materiali utilizzabili. In particolare, l'art. 89, comma 3 consente al comune di stabilire la inedificabilità di determinati ambiti territoriali ed è escluso pertanto che il PRG possa definire l'inedificabilità degli stessi ambiti limitata a specifiche categorie di opere o interventi o per specifiche destinazioni d'uso. Eventuali normative degli strumenti urbanistici che contrastino con tali disposizioni sono disapplicate ai sensi dell'art. 243, commi 5 e 6 della L.R. 1/2015.

#### **H) CENSIMENTO DI EDIFICI IN ZONA AGRICOLA AI SENSI DELL'ART. 91, COMMA 5 DELLA L.R. 1/2015**

Si precisa che il censimento degli edifici diversi da quelli di interesse storico, architettonico di cui all'art. 89, comma 4, per adibirli ad attività di servizi ai sensi dell'art. 91, comma 5 della L.R. 1/2015, è effettuato con atto del Consiglio comunale, anche su proposta degli interessati, senza quindi la necessità di variante urbanistica.

#### **I) ADEGUAMENTO DEL PRG AI SENSI DELL'ART. 263, COMMA 3**

L'adeguamento del PRG e del Regolamento comunale per l'attività edilizia, per le finalità previste all'art. 263, comma 3 della L.R. 1/2015 è effettuato con atto deliberativo del Consiglio comunale, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della L.R. 1/2015 nel BUR (28 gennaio 2015) senza quindi la necessità di variante urbanistica.

Per agevolare il procedimento di cui sopra, si evidenzia che il PRG, parte strutturale, contiene le componenti strutturali del territorio di cui all'art. 21 della L.R. 1/2015 e pertanto, individua gli elementi che definiscono il sistema delle componenti naturali, dello spazio rurale e di rischio di cui agli articoli art. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 106, 107, 108 e 109 della L.R. 1/2015, gli insediamenti che rivestono valore storico - culturale di cui all'art. 96, nonché le infrastrutture lineari e nodali di cui agli articoli 98, 100, 101, 102 e 103 della suddetta L.R. 1/2015.

Per quanto concerne la città esistente non avente le caratteristiche di cui all'art. 96 della L.R. 1/2015 o da realizzare, il PRG, parte strutturale individua la superficie territoriale con i criteri e gli obiettivi che ne determinano la trasformazione o l'utilizzo, compresi quelli previsti per la realizzazione della struttura urbana minima e l'applicazione dei sistemi di perequazione, premialità e compensazione.

Qualora, oltre a quanto sopra riportato, si intenda apportare con altro provvedimento, ulteriori adeguamenti del PRG, parte strutturale, per coordinarlo in base alla disciplina della L.R. 1/2015 e del regolamento regionale n. 2/2015, si applicano le procedure semplificate di cui all'art. 32, comma 4, let. h).

**L) DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NEL TERRITORIO AGRICOLO PREVISTA DALLA L.R. 1/2015 ALL'INTERNO DEGLI AMBITI B, C, D ED E, DEFINITI DAL PIANO DI BACINO DEL FIUME TEVERE - 2° STRALCIO FUNZIONALE PER IL LAGO TRASIMENO (PS2) APPROVATO CON D.P.C.M. 19/7/2002 AI SENSI DELL'ART. 4BIS DELLE N.T.A.**

Si evidenzia che la L.R. 1/2015 all'articolo 91 (Interventi relativi agli edifici esistenti), al comma 15 prevede che: *“Gli interventi di cui al presente articolo si applicano anche nelle aree agricole disciplinate dai piani di bacino di cui al d.lgs. 152/2006, purché non interessino aree classificate a rischio di frana da tali piani e con l'esclusione degli interventi di cui al comma 5 che ricadono in fascia “A” a rischio idraulico”* e pertanto anche nelle zone agricole del PS2 si applica la suddetta normativa per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti.

L'art. 243 (Ambito di applicazione), comma 2 della stessa L.R. 1/2015 prevede che *“Le normative, contenute anche nei piani approvati ai sensi del d.lgs. 152/2006, che fanno rinvio alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 (Prime norme di politica urbanistica), alla L.R. 31/1997 ed alla L.R. 11/2005, comprese quelle che riguardano gli interventi nelle zone agricole, nonché quelle che fanno rinvio alle leggi regionali abrogate al Titolo IX, devono intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente TU”*.

Inoltre, lo stesso articolo 243, comma 5, prevede che le disposizioni della legge regionale, le norme regolamentari e gli atti di indirizzo regionali prevalgono su quelli degli strumenti urbanistici, sulle normative edilizie ed urbanistiche degli enti locali.

Tali disposizioni di legge costituiscono pertanto specificazione della disciplina delle Norme tecniche di attuazione del PS2 e dell'atto di indirizzo di cui alla DGR n. 918 del 25 giugno 2003, anche in attuazione di quanto previsto all'art. 4bis, comma 1, delle stesse norme tecniche: *“La Regione dell'Umbria ai sensi dell'art. 17, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 189, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'approvazione del Piano nella Gazzetta Ufficiale, emana ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico.”*

Pertanto, con specifico riferimento alla disciplina dei singoli ambiti B, C, D ed E del PS2, e tenuto conto del necessario raccordo con le disposizioni della L.R. 1/2015 e del R.R. 2/2015 si ritiene che nel territorio agricolo, non interessato da aree boscate, posto all'interno di detti ambiti, sono applicabili le seguenti disposizioni:

**AMBITO B - CIRCUMLACUALE E LE ISOLE (Art. 19 NTA del PS2)**

Conformemente alla disposizione contenuta all'art. 19 delle norme tecniche del PS2 è esclusa nel territorio agricolo interno all'ambito l'applicazione delle disposizioni previste all'art. 90 della L.R. 1/2015 concernente la realizzazione di nuovi edifici sia di tipo residenziale che produttivo agricolo, in quanto la normativa del piano vieta tali nuove edificazioni.

Sono consentiti invece tutti gli interventi relativi agli edifici esistenti disciplinati dall'art. 91 della L.R. 1/2015, nonché le opere pertinenziali di cui all'art. 21, comma 3, del R.R. 2/2015, con le esclusioni previste al comma 5 dello stesso articolo, oltre alla possibilità di realizzare gli interventi di architettura bioclimatica di cui all'art. 17, comma 3, let. b) dello stesso R.R. 2/2015, nonché quelli in materia di sostenibilità ambientale e riqualificazione degli edifici di cui all'art. 51 e al Titolo III, Capo V della legge regionale 1/2015, purché di dimensione e tipologie compatibili con la disciplina di tutela paesaggistica ed ambientale presente in tali ambiti.

In tale ambito sono inoltre consentiti gli interventi di cui all'art. 108, comma 5 della L.R. 1/2015 con esclusione degli interventi di cui alle lettere b) ed f) (v. art. 19, comma 3bis NTA del Piano), nel rispetto di quanto disposto dalla DGR 918/2003 per gli ambiti A e B.

Relativamente alla sottozona B3 (Riserva naturalistica) resta fermo che un diverso assetto delle zone e degli insediamenti dovrà essere definito dal piano dell'area naturale protetta del lago Trasimeno, sentita l'Autorità di Bacino.

**AMBITO C - AMBITO BASSO COLLINARE (Art. 20 NTA del PS2)**

La normativa tecnica del PS2 prevede azioni finalizzate alla valorizzazione agronomica del territorio agricolo ed alla tutela ambientale, nonché alla salvaguardia ed utilizzo del patrimonio storico - ambientale esistente.

La norma non esclude la realizzazione di edifici finalizzati all'attività agricola, vietando espressamente la perforazione di nuovi pozzi, ad esclusione di quelli ad uso domestico, e, all'interno dei Siti di Interesse Comunitario, le nuove attività industriali.

Si ritiene pertanto che nel territorio agricolo, all'interno degli ambiti C, siano applicabili le disposizioni previste all'art. 90 della L.R. 1/2015, fermo restando le eventuali limitazioni che i comuni possono stabilire in applicazione dell'art. 89, comma 3 della stessa L.R.

Al fine di contenere il consumo di suolo e limitare l'ulteriore infrastrutturazione del territorio agricolo, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 20 delle NTA del piano, i nuovi edifici ammessi devono essere localizzati nell'area di pertinenza di cui all'articolo 21 del R.R. 2/2015 degli edifici esistenti dell'impresa agricola o, comunque, per i nuovi edifici residenziali, in contiguità con l'edificato esistente.

Sono consentiti invece tutti gli interventi relativi agli edifici esistenti disciplinati dall'art. 91 della L.R. 1/2015, nonché le opere pertinenziali di cui all'art. 21, comma 3 e comma 4, con esclusione di quelli previsti alla let. i), del R.R. 2/2015. Sono altresì consentiti gli interventi di architettura bioclimatica di cui all'art. 17, comma 3, let. b) dello stesso R.R. 2/2015, nonché quelli in materia di sostenibilità ambientale e riqualificazione degli edifici di cui all'art. 51 e al Titolo III, Capo V della legge regionale 1/2015, purché di dimensione e tipologie compatibili con la disciplina di tutela paesaggistica ed ambientale presente in tali ambiti.

Per le attività produttive agricole sono consentiti gli impianti di cui all'art. 158 della L.R. 1/2015 e dell'art. 17, comma 8 del R.R. 2/2015.

Le suddette opere e interventi debbono avere dimensioni e tipologie compatibili con la disciplina di tutela paesaggistica ed ambientale presente in tali ambiti.

#### AMBITO D - AMBITO COLLINARE (Art. 21 NTA del PS2)

La normativa del PS2 fa salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del Piano di Bacino (19.7.2002), escludendo la realizzazione di nuove attività di tipo industriale, pertanto, relativamente alla realizzazione di nuovi edifici in territorio agricolo, si ritiene che debbano essere applicate le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali vigenti alla suddetta data, applicando le densità edilizie e le altezze previste da tali strumenti, purché nei limiti di cui all'art. 90 della L.R. 1/2015, fermo restando le eventuali limitazioni che i comuni possono stabilire in applicazione dell'art. 89, comma 3 della stessa L.R.

Al fine di contenere il consumo di suolo e limitare l'ulteriore infrastrutturazione del territorio agricolo, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 21 delle NTA del piano, i nuovi edifici ammessi devono essere localizzati nell'area di pertinenza di cui all'articolo 21 del R.R. 2/2015, degli edifici esistenti dell'impresa agricola o, comunque, per i nuovi edifici residenziali, in contiguità con l'edificato esistente.

Sono consentiti invece tutti gli interventi relativi agli edifici esistenti disciplinati dall'art. 91 della L.R. 1/2015, nonché le opere pertinenziali di cui all'art. 21, comma 3 e comma 4 con esclusione di quelli previsti alla let. i), del R.R. 2/2015. Sono altresì consentiti gli interventi di architettura bioclimatica di cui all'art. 17, comma 3, let. b) dello stesso R.R. 2/2015, nonché quelli in materia di sostenibilità ambientale e riqualificazione degli edifici di cui all'art. 51 e al Titolo III, Capo V della legge regionale 1/2015, purché di dimensione e tipologie compatibili con la disciplina di tutela paesaggistica ed ambientale presente in tali ambiti.

Per le attività produttive agricole sono consentiti gli impianti di cui all'art. 158 della L.R. 1/2015 e dell'art. 17, comma 8 del R.R. 2/2015.

Le suddette opere e interventi debbono avere dimensioni e tipologie compatibili con la disciplina di tutela paesaggistica ed ambientale presente in tali ambiti.

#### AMBITO E - AMBITO ALTO COLLINARE (Art. 22 NTA del PS2)

Per tale ambito la normativa del piano vieta le nuove edificazioni residenziali e produttive e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 90 della L.R. 1/2015.

Sono consentiti invece tutti gli interventi relativi agli edifici esistenti disciplinati dall'art. 91 della L.R. 1/2015, nonché le opere pertinenziali di cui all'art. 21, comma 3 e comma 4 con esclusione di quelli previsti alla let. i) del R.R. 2/2015. Sono altresì consentiti gli interventi di architettura bioclimatica di cui all'art. 17, comma 3, let. b) dello stesso R.R. 2/2015, nonché quelli in materia di sostenibilità ambientale e riqualificazione degli edifici di cui all'art. 51 e al Titolo III, Capo V della legge regionale 1/2015, purché di dimensione e tipologie compatibili con la disciplina di tutela paesaggistica ed ambientale presente in tali ambiti.

Per le attività produttive agricole sono consentiti gli impianti di cui all'art. 158 della L.R. 1/2015 e dell'art. 17, comma 8 del R.R. 2/2015.

Le suddette opere e interventi debbono avere dimensioni e tipologie compatibili con la disciplina di tutela paesaggistica ed ambientale presente in tali ambiti.

Ai sensi dell'articolo 243, comma 5 della L.R. 1/2015 le disposizioni regionali in materia di interventi nel territorio agricolo non possono essere disapplicate dagli strumenti urbanistici comunali.

#### **M) DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 127 DELLA L.R. 1/2015 E ALL'ART. 71, COMMA 1, LET. G) DEL D.LGS. 152/2006 -**

L'articolo 127 della L.R. 1/2015 prevede che *"..... l'ammissibilità degli scarichi sul suolo o in acque superficiali delle acque reflue domestiche anche provenienti da impianti di fitodepurazione o depurazione, in ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali, sono certificate da professionisti abilitati competenti per materia, ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 123 e 125 o della comunicazione di cui all'articolo 118, comma 3....."*

L'articolo 138, comma 1, lett. b) della stessa L.R. 1/2015, prevede ai fini dell'agibilità che il direttore dei lavori asseveri la conformità delle opere rispetto agli adempimenti relativi alle certificazioni degli scarichi di cui all'art. 127, in sostituzione delle relative autorizzazioni.

L'art. 7, comma 1, lett. l) della stessa L.R. 1/2015, definisce "attività di servizi" quelle *"a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali"*.

L'art. 74, comma 1, lett. g) del D.lgs. 152/2006 definisce le "acque reflue domestiche" quelle *"provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche"*.

Si rende pertanto necessario, ai fini delle certificazioni sugli scarichi di cui al sopracitato articolo 127 della L.R. 1/2015, precisare che sono scarichi domestici riconducibili al metabolismo umano:

- a) tutte le acque reflue che si originano da abitazioni;
- b) le acque reflue che si originano da attività di servizi elencati all'articolo 7, comma 1, let. l) della stessa L.R. 1/2015 relative a cucine, servizi igienici, laboratori di produzione per somministrazione cibi e bevande, lavanderie connesse all'attività di servizi;
- c) acque reflue che si originano da attività produttive relative a cucine, servizi igienici, laboratori di produzione per somministrazione cibi e bevande, mense e uffici.

Le procedure di certificazione degli scarichi di cui al suddetto art. 127 della L.R. 1/2015 si applicano anche nei casi di rinnovo previsti dall'art. 124, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, comunque nel rispetto dei termini e delle modalità previste dallo stesso decreto legislativo.

Quanto sopra modifica le deliberazioni di Giunta regionale 717 del 2 luglio 2013 e n. 424 del 24 aprile 2012 che sono pertanto disapplicate per le parti in contrasto, ai sensi dell'art. 271, comma 3 della L.R. 1/2015.

**N) CONTENUTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITÀ EDILIZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 111, COMMA 7 DELLA L.R. 1/2015**

L'articolo 111, comma 7 della L.R. 1/2015 dispone che i comuni disciplinano con proprio regolamento l'attività edilizia ai sensi della stessa L.R. 1/2015 e nel rispetto delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo emanati dalla Regione.

Fermo restando quanto previsto agli articoli 2, commi 5 e 6 e 243, commi 4, 5 e 6 della L.R. 1/2015, la modifica e l'adeguamento dei regolamenti comunali per l'attività edilizia in vigore devono attenersi essenzialmente a quanto di seguito indicato:

a) adeguamento dei riferimenti normativi ove questi richiamano norme non più in vigore in quanto abrogate e sostituite con l'emanazione della L.R. 1/2015 e del R.R. 2/2015, e di nuovi atti di indirizzo regionali;

b) eliminazione di norme di rilevanza urbanistica che sono di competenza del PRG;

c) è esclusa la possibilità di trascrivere nel Regolamento l'intera disciplina contenuta nelle normative e negli atti di indirizzo regionali, che deve essere formulata con precisi riferimenti, tenendo conto che la stessa è stata raccolta in testi unici, e quindi di facile e diretta consultazione, ciò anche ai fini di una semplificazione e riduzione dei testi normativi oggetto di consultazione;

d) prevedere la disciplina per la formazione ed il funzionamento della commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 112 della L.R. 1/2015;

e) prevedere norme per le caratteristiche tipologiche, costruttive e sui materiali dell'edilizia rurale relative a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni dell'edificio esistente nel territorio agricolo, ai sensi dell'articolo 89, comma 1 della L.R. 1/2015, nel rispetto della DGR 420/2007 e s.m.i.;

f) fare riferimento alla DGR 420/2007 e s.m.i. ai fini degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

g) prevedere per le opere pertinenziali norme sulle tipologie e sui materiali utilizzabili ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del R.R. 2/2015;

h) prevedere la disciplina in materia di arredo urbano;

i) prevedere la disciplina in materia di colore e finiture degli edifici e dei manufatti;

j) prevedere la disciplina in materia di cartellonistica ed insegne sia turistiche che commerciali, anche con riferimento all'art. 31 del R.R. 2/2015;

k) prevedere la disciplina in materia di ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale;

l) prevedere normative tipologiche, costruttive e sui materiali riferite all'attività edilizia libera di cui all'articolo 118 della L.R. 1/2015;

m) prevedere le modalità per effettuare i controlli a campione delle opere edilizie di cui all'art. 140, comma 4 della L.R. 1/2015.

*Omissis*